



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANIZZA	VITO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>	MONTANARO	PINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente


SENTENZA

- sul ricorso n. 316/2014  
depositato il 13/02/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1513/2008 C.I. 2008  
contro:  
COMUNE DI LIZZANO

proposto dal ricorrente:  
[redacted]  
[redacted] LIZZANO TA

difeso da:  
MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA



SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 316/2014

UDIENZA DEL

23/02/2016 ore 09:00

N°

828

PRONUNCIATA IL:

23-2-15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

5-4-15

Il Segretario

DR. SSA A. M. RICCARDO

Il signor [redacted] -in atti meglio qualificato- ricorre avverso il notificato Avviso di Accertamento [redacted] emesso dal Comune di Lizzano per Ici riferita all'anno d'imposta 2008, chiedendone la dichiarazione di nullità, con rifusione delle spese, ritenendolo erroneo, illegittimo e nullo per: la carenza di legittimazione dei funzionari che l'hanno sottoscritto; la carenza di motivazione e prova; l'omessa indicazione dei criteri di determinazione del valore delle aree; l'omessa allegazione degli atti richiamati, palese violazione dello Statuto dei diritti del Contribuente; l'erroneità materiale della pretesa e l'illegittima applicazione delle sanzioni. Espone, il ricorrente che si avvale anche di perizia giurata di parte, che tutte le aree considerate fabbricabili dovevano invece essere ritenute agricole ai fini dell'imposta per effetto del combinato disposto normativo che gli riconosce, con un criterio *ad personam*, la qualifica di coltivatore diretto e l'utilizzo a fini agricoli dell'area fabbricabile. Non senza lamentare, inoltre, la mancata applicazione delle riduzioni previste in materia di violazioni e di quelle continuate in presenza di altri avvisi di accertamento emessi per la medesima imposta relativi ad annualità successive.

Controdeduce il costituito Comune sostenendo l'infondatezza della eccepita carenza di motivazione trattandosi invece di procedimento trasparente in virtù dei riferimenti inerenti la regolamentazione comunale e perfino alla indicazione delle quote. Si tratterebbe -a dire dell'ente impositore- di un Avviso semplice per via dell'indicazione dei cespiti, motivato con l'incrocio dei dati catastali e con un prodromico atto quale il componimento bonario ovviamente noto al contribuente, il mancato pagamento e i valori rapportati alla relativa quota. Conclude le proprie osservazioni richiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

L'odierna pubblica udienza, fissata per la trattazione del ricorso, si è svolta come da separato verbale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare fondato e pertanto meritevole di accoglimento. Osserva, il Collegio, che il valore da determinare per l'area individuata non può basarsi sulle stesse modalità e sugli stessi criteri del componimento bonario già realizzato tra le parti e per altra annualità, poiché ogni anno poggia sul principio dell'autonomia impositiva, il quale si afferma proprio perché per ogni annualità possono sussistere condizioni di valutazione e dunque di tassazione differenti. Nel caso di specie il ricorrente, pur non disconoscendo il proprio interesse per il realizzato componimento bonario, relativamente all'annualità 2008 oggi in discussione, intende perseguire interessi diversi e dimostrare la legittima esistenza di valide ragioni che consentono di discostarsi da altre annualità. Il Collegio rileva come l'impugnato accertamento sia gravemente viziato nella motivazione e come l'ente impositore non abbia dimostrato le ragioni per la determinazione dei valori riportati nelle apposite tabelle senza alcuna specificazione degli elementi di riferimento. Si noti, infatti, come per una serie di subalterni sia stato attribuito il medesimo valore, senza neppure l'indicazione della superficie catastale. Un operato che inficia l'atto emesso, sebbene il Comune con le sue controdeduzioni di costituzione abbia fornito qualche altra considerazione senza però con esse sostituirle ad un obbligo di motivazione, che deve essere adeguatamente ed interamente soddisfatto già nell'atto di accertamento, primo atto che raggiunge il contribuente al quale viene richiesto il pagamento dell'imposta. Quanto al valore attribuito dal Comune, va detto che esso non può essere validato perché in realtà non si tratta di area edificabile, ma "particolare". La stessa perizia giurata di parte si tratta di ... "sito interessato dalla presenza e/o dalla stratificazione di beni storico-culturali di particolare valore paesaggistico, in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio" nell'ambito degli ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti culturali insediative quale "testimonianza della stratificazione storica ed insediativa", così come definito dall'art. 76 comma 2 lett. a) delle Norme Tecniche di attuazione. Solo per questa condizione al ricorrente è stata consentita l'edificabilità per il solo blocco riguardante il restauro e la rifunzionalizzazione della masseria già esistente, non potendo ciò costituire cambiamento di destinazione urbanistica della zona o sua trasformazione in area edificabile, ma semmai soltanto possibilità di restaurare un bene già esistente nel contesto preesistente. Occorre inoltre porre in evidenza che solo questo stato del terreno poteva consentire al proprietario (possedendone le caratteristiche) l'esercizio di attività agricole che, in sostanza, sono soltanto proseguite sull'area, fatta eccezione per quella parte restaurata. Il Collegio ritiene che la condizione espressa debba essere riportata alla valutazione del terreno quale area agricola e sottoposta a relativa tassazione, comprese le agevolazioni previste dalla legge. Assorbita diviene ogni altra eccezione sollevata dalle parti. Opportuna, per il carattere estremamente tecnico della materia trattata, appare la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto -Sezione quarta- pronunciando sul ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. 1515 per Ici riferita all'anno di imposta 2008, proposto da [redacted], così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'atto impugnato; dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

FEBBRAIO  
Così deciso in Taranto il 23 gennaio 2016

Il Presidente estensore  
(dott. Vito Fattizza)